



APIS – Associazione Italiana Progettisti Sociali

CODICE DI CONDOTTA DEL PROGETTISTA SOCIALE

Il **Codice di Condotta** è il documento fondamentale sul quale si reggono le fondamenta morali, professionali e deontologiche alla base della conduzione dell'attività lavorativa professionale di tutti i Progettisti Sociali Professionisti che appartengono all'Associazione Italiana Progettisti Sociali, denominata in seguito anche APIS e Associazione.

Il **Codice di Condotta** dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali promuove ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" forme di garanzia a tutela dell'Utente recependo la normativa del Codice del Consumo in materia di "Condotta Professionale" e i termini della Direttiva 2005/36 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 7 settembre 2005 per la qualificazione delle professioni.

Il **Codice di Condotta** è stato elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 14 giugno 2013.

L'Assemblea ha accettato i contenuti, le prescrizioni e i dettami comportamentali del Progettista Sociale reputandoli pienamente soddisfacenti rispetto ad una "corretta pratica professionale del Progettista Sociale".

Il **Codice di Condotta** dei Progettisti Sociali viene sottoscritto ed accettato da tutti i Soci dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali.

1. Destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (in seguito "Codice") sono vincolanti per tutti i seguenti Destinatari:

- Il Presidente, i soci componenti del Comitato Scientifico, i componenti del Consiglio Direttivo nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti, e in ogni decisione o azione relativa all'andamento dell'Associazione .
- il Personale dipendente, i collaboratori nelle varie configurazioni del rapporto e i Partners con cui si intrattengono rapporti contrattuali, anche occasionali e/o soltanto temporanei,

nonché tutti coloro con cui si seguono attività lavorative professionali nel contesto delle attività che caratterizzano la professione del Progettista Sociale

- I soci, che per assumere il relativo status di iscritto all'Associazione sono tenuti a sottoscrivere il presente *Codice di Condotta* dichiarando di voler informare la propria condotta professionale a tutti i principi, le norme e le regole in esso contenute.

2. Definizioni

- **Progettista sociale:** il Progettista sociale ha ad oggetto dell'attività professionale l'ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti di intervento sociale e socio sanitario sviluppati tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre opportunità di Enti Erogatori di natura sia pubblica che privata, quanto autonomamente dall'ente per cui il progettista opera. Il Progettista Sociale svolge la propria attività in forma singola o associata, come dipendente e collaboratore, anche volontario, di enti e associazioni di diritto tanto privato quanto pubblico o come consulente delle stesse, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, ai fini del miglioramento delle condizioni umane, economiche, sociali, ambientali, di salute, di partecipazione civile e di partecipazione democratica, incluso il contrasto di ogni forma di discriminazione, delle comunità degli uomini e di specifici target all'interno di queste.
- **Progetto sociale:** per "progetto sociale" si intende un ciclo di attività tra loro collegate e coerenti e circoscritte in un tempo definito e limitato tese a realizzare risultati, prodotti, servizi, cambiamenti sociali e/o culturali misurabili, anche dal punto di vista dell'impatto, nel contesto di riferimento, unici e di apprezzabile utilità per i Beneficiari. Il progetto è promosso tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre opportunità di Enti Erogatori di natura sia pubblica che privata, quanto autonomamente dall'ente per cui il progettista opera.
- **Committente:** si intende per Committente il soggetto di natura tanto pubblica quanto privata che con la propria iniziativa e il proprio apporto finanziario ha suscitato la proposta progettuale e soprintende alla sua esecuzione.
- **Cliente:** si intende per Cliente il soggetto di natura tanto pubblica quanto privata per cui opera il progettista sociale e a cui sono destinati i servizi professionali oggetto della presente regolamentazione.
- **Beneficiario:** si intende per Beneficiario il soggetto o l'insieme dei soggetti che beneficiano in forma tanto diretta quanto indiretta dei risultati realizzati dal progetto.

3. Scopi generali della professione

Il Progettista Sociale ispira la sua attività professionale al perseguimento dell'utilità sociale dei Beneficiari, nel rispetto e in accordo alla *mission* e *vision* organizzative dell'ente per cui opera o con cui collabora, in conformità agli scopi di solidarietà sociale iscritti nella Costituzione Italiana e/o alle Convenzioni Onu sui diritti dell'Uomo, sui diritti dell'Infanzia, sui diritti dei Lavoratori Migranti, sui diritti delle Persone con Disabilità, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione

della Donna e in conformità a ogni altra Convenzione internazionale già promulgata o ad altre Convenzioni internazionali che riconoscano e proclamino nuovi diritti.

4. Responsabilità generale

4.1 Ottemperanza all'etica generale

Il Progettista Sociale agirà in modo da contribuire all'onore e alla dignità della sua professione. Egli sarà tenuto ad attenersi ai Codici etici di Condotta, nonché alle leggi in vigore nei paesi e giurisdizioni dove svolge l'attività.

Il Progettista sociale è tenuto a contraddistinguere la propria attività professionale di Progettista Sociale in ogni documento e rapporto scritto con il Cliente, così come nelle relazioni con soggetti terzi volte all'esercizio o alla promozione della propria attività professionale.

4.2 Competenza

Il Progettista Sociale si impegnerà per migliorare continuamente le conoscenze e le capacità professionali che lo contraddistinguono, per ottimizzare i risultati indirizzati ai Beneficiari, offrire il migliore livello di servizi ai Clienti, garantire l'esecuzione delle attività e la loro trasparente valutazione e rendicontazione nel rispetto delle norme e regole fissate dai Committenti e dalla legislazione in vigore nei paesi e giurisdizioni degli stessi.

Il Progettista Sociale si impegna ad erogare solo servizi che implicino l'utilizzo della professionalità e delle abilità per le quali possiede le necessarie qualifiche, conoscenze e abilità determinate dalla formazione e dall'esperienza maturata nel tempo, e che rientrano nella sua propria sfera di competenza. Il Progettista Sociale è tenuto a riconoscere i limiti della propria sfera di competenza e, di fronte a richieste o necessità del Cliente che esulino dalla propria specifica competenza professionale, qualifica, conoscenza o abilità, è tenuto a indirizzarlo verso altri professionisti specializzati.

4.3 Evitare conflitti d'interesse

Il Progettista Sociale dovrà accettare soltanto quelle posizioni e incarichi in cui i suoi interessi personali non siano in conflitto con il dovere professionale.

5. Responsabilità specifiche verso il Cliente

5.1 Impegno e lealtà

Il Progettista Sociale agirà svolgendo la propria attività professionale nell'interesse del suo Cliente, sempre restando nei limiti del dovere professionale, della responsabilità generale e delle finalità intrinseche della propria attività professionale richiamate negli "Scopi generali della professione".

Il Progettista Sociale eviterà nel proprio concreto agire professionale di incorrere in situazioni di conflitto di interesse col proprio Cliente, o in circostanze che possano favorire la concorrenza sleale di altri competitori del Cliente. Si impegnerà, in caso di palese conflitto di interesse, a comunicare al Cliente la circostanza maturata rimettendosi alle decisioni da questi assunte, inclusa la risoluzione del rapporto professionale.

5.2 Ambito di lavoro, accordo e contratto

Il Progettista Sociale esercita le sue funzioni in tutte le forme ammissibili per legge di lavoro subordinato, parasubordinato, consulenziale, in forma tanto singola quanto associata, oppure anche a titolo di volontariato professionale “*pro bono*”. Il Progettista Sociale, in caso di prestazione professionale, intraprenderà l’incarico soltanto se l’ambito di lavoro, le condizioni, le responsabilità ed eventuali restrizioni, l’onorario e il relativo metodo di calcolo, nonché la durata del contratto siano esplicitamente concordati per iscritto, in una delle forme ammesse dal Codice civile vigente e dalla legislazione sul lavoro.

Il rapporto professionale tra un Progettista Sociale e un Cliente ha la natura del patto contrattuale. Progettista Sociale e Cliente hanno reciprocamente diritti e doveri che vengono sanciti nel contratto stesso.

Nel caso di contratti di natura libero professionale, consulenziale o di collaborazione professionale parasubordinata, si applica quanto segue:

- a) Il Progettista Sociale è tenuto a informare il Cliente sulle caratteristiche distintive e la natura della propria attività professionale.
- b) Nel Contratto sono concordati con il Cliente i termini della relazione e del servizio professionale. Gli accordi devono essere chiari, comprensibili e verificabili nel rispetto dell’autonomia del Cliente. Al Cliente deve essere data l’opportunità di rivedere i termini degli accordi presi. Nel caso di successive revisioni dei termini è necessario l’accordo preventivo su ogni cambiamento.
- c) Oggetto del contratto è l’obiettivo della relazione o servizio formulato in base alla domanda del Cliente con l’indicazione della durata e degli obiettivi prevedibili per il completamento della relazione o servizi. Parte essenziale del contratto sono gli accordi finanziari che il Progettista Sociale è tenuto a prendere con il Cliente prima dello svolgimento della propria attività. Il compenso non può essere variabile né condizionato dall’esito o dai risultati meramente economici conseguiti dal Cliente. Sono invece ammissibili specifiche premialità, purché non commisurate esclusivamente a parametri di risultato economico dell’attività.
- d) Il Progettista Sociale è tenuto a concludere l’erogazione della propria relazione o servizio quando è stato raggiunto l’obiettivo concordato nel contratto stipulato con il Cliente.

5.3 Onorario

In sede di accettazione d’incarico, Il Progettista Sociale si accerterà che l’onorario sia equamente commisurato alla portata e all’importanza del lavoro; eventuali rimborsi spese, compensi aggiuntivi, o qualunque altro tipo di utile derivante da terzi, potranno essere percepiti soltanto se così preventivamente concordato col Cliente.

5.4 Trasparenza

Il Progettista Sociale s’impegnerà a predisporre e seguire appropriate, funzionali ed efficaci procedure che consentano l’aggiornamento del Cliente sui progressi del lavoro intrapreso per suo

conto, nonché su ogni questione che possa influire su qualità e costi della relazione o del servizio oggetto dell'attività professionale.

5.5 Riservatezza

Il Progettista Sociale è tenuto a non tradire mai la fiducia di coloro per i quali lavora e a non divulgare informazioni riservate senza previa autorizzazione.

6. Responsabilità verso altri professionisti

6.1 Responsabilità verso soggetti iscritti ad albi o elenchi

Il progettista svolge la propria attività professionale con esclusione delle attività riservate per legge a iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigiani, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative

6.2 Solidarietà professionale

Il Progettista Sociale si adopererà per promuovere un dibattito serio ed aperto su tutti gli aspetti della professione, sostenendo la formazione, l'inserimento e l'attività professionale dei colleghi. Egli s'impegnerà altresì a non criticare ingiustamente, né tentare di screditare un collega o il lavoro dello stesso in pubblico. Il Progettista Sociale si impegnerà inoltre, nei limiti della riservatezza che il rapporto col proprio Cliente impone, a condividere saperi, pratiche, lezioni apprese connesse allo svolgimento della propria attività.

6.3 Lealtà e concorrenza

Il Progettista Sociale eviterà ogni forma di concorrenza o competizione sleale con i propri colleghi, e non potrà sottrarre intenzionalmente i loro Clienti con forme di concorrenza sleale per il proprio interesse personale.

La relazione tra colleghi è finalizzata allo sviluppo di una comunità di professionisti che attraverso la libera circolazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze, favorisce la diffusione e l'affermazione della professione del progettista sociale e dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali che ne promuove l'identità professionale.

6.4 Collaborazione e avvicendamento

Il Progettista sociale che svolga la propria attività professionale in forma organizzata o associata fornirà a soci ed impiegati un ambiente lavorativo adeguato, li ricompenserà equamente e promuoverà il loro sviluppo professionale, assicurandosi che essi siano ben informati e svolgano a loro volta la propria attività professionale nel rispetto del presente Codice di Condotta.

6.5 Originalità

Il Progettista Sociale deve essere pronto a riconoscere il merito dei colleghi nello svolgimento della propria attività professionale. Egli non potrà accettare informazioni dal Cliente che comportino forme intenzionali di plagio o concorrenza sleale, né agire in alcuna consapevole maniera che implichi plagio.

Il Progettista Sociale promuoverà soltanto servizi e opere professionali frutto della propria attività professionale, anche se svolta in forma gratuita. Egli non dovrà permettere che il suo nome venga collegato al risultato di un servizio od opera professionale frutto dell'attività professionale di un collega.

7. Pubblicità

7.1 Onestà intellettuale

Il Progettista Sociale promuoverà il suo lavoro, capacità ed esperienza per mezzo di dichiarazioni corrispondenti a verità. Le forme di pubblicità risulteranno oneste nei riguardi di clienti e altri progettisti, nonché ottemperanti alla dignità della professione. In particolare si asterrà da:

- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, ai propri titoli, qualifiche e riconoscimenti delle proprie competenze.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di Professionista.
- Porre in essere ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di "concorrenza sleale" o di "pubblicità ingannevole".

7.2 Concorsi, competizioni, partecipazione a giurie e commissioni

I facenti parte dell'associazione possono partecipare a concorsi, nonché prestare servizio nella giuria degli stessi, e partecipare a commissioni di valutazione dei progetti istituite da Committenti pubblici e privati allorché questi siano tenuti in ottemperanza con le norme nazionali e internazionali approvate dalle rispettive organizzazioni professionali e nel rispetto del presente Codice.

8. Responsabilità verso l'Associazione

8.1 Lealtà e concorrenza

Il Progettista Sociale eviterà di costituire o entrare a far parte di altri enti o organismi in concorrenza o competizione sleale per i medesimi oggetti statuari di APIS per il proprio esclusivo interesse personale.

8.2 Promozione degli scopi statuari dell'Associazione

I facenti parte dell'Associazione si impegnano a promuovere gli scopi dell'Associazione in tutti gli ambiti della propria attività professionale e al di fuori di essa.

8.3 Partecipazione ad organismi di valutazione delle competenze o enti di certificazione

I facente parte dell'Associazione possono partecipare nonché prestare la propria attività professionale all'interno o a favore di enti o organismi di valutazione o certificazione delle

competenze del progettista sociale con lo scopo di promuovere la professionalità del Progettista Sociale, purché nel rispetto del presente Codice e dei principi di lealtà e concorrenza.

8.4 Volontariato associativo

I facente parte dell'Associazione sono tenuti a prestare attività di volontariato finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari di APIS, sotto il diretto coordinamento del Consiglio direttivo, nelle modalità regolamentate dallo Stesso e di anno in anno approvate dall'assemblea.

8.5 Formazione continua

I facenti parte dell'Associazione si impegnano a migliorare, accrescere ed aggiornare le proprie competenze professionali, curando la propria formazione di base e lungo tutto l'arco della propria carriera, aderendo alle opportunità formative di base, specialistiche e di aggiornamento promosse da APIS secondo il piano formativo determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo, assistito nella funzione dal Comitato Scientifico, e approvato dall'Assemblea dei soci, nonché aderendo ad altre opportunità di formazione presenti in Italia e all'estero purché riconosciute valide ai fini dell'aggiornamento professionale dal Comitato Scientifico.

I soci si impegnano inoltre a mettere a disposizione le proprie competenze per la formazione permanente degli altri soci.

8.6 Valutazione e accertamento delle competenze

I facenti parte dell'Associazione si impegnano a dimostrare il proprio livello di abilità e competenza professionale ottenuti nelle varie filiere dell'istruzione e della formazione, o successivamente trasferiti, riconosciuti e accumulati, anche secondo percorsi di accertamento e verifica costituiti secondo le previsioni del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) o da normative nazionali riferite alla specifica figura professionale del progettista sociali.

9. Osservanza e sanzioni

9.1 Reclami e recapiti

Un reclamo ufficiale contro il Progettista Sociale in merito alla violazione del presente Codice di Condotta può essere avanzato da un collega, un Cliente del convenuto, o chiunque intrattenga una diversa relazione professionale col convenuto stesso e abbia notizia comprovabile di comportamenti difforni da quanto regolato nel presente Codice.

A tal fine è costituito uno sportello per le segnalazioni e i reclami di violazione del presente Codice, accessibile alla casella di posta elettronica certificata progettistisociali@pec.it.

L'Associazione nei suoi organi direttivi e consultivi è tenuta a ricontattare il segnalante comunicando l'avvenuta apertura dell'istruttoria sul caso segnalato nel termine perentorio di trenta giorni lavorativi.

I Soci dell'Associazione, lo staff dell'Associazione, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico che verranno a conoscenza di una violazione del Codice di Condotta da parte di un Socio dovranno segnalare obbligatoriamente la questione al Comitato Scientifico.

9.2 Vigilanza e provvedimenti disciplinari

Il Comitato Scientifico vigilerà sull'osservanza del presente Codice da parte del socio Progettista Sociale, e sarà tenuto a richiedere allo stesso informazioni volte a verificare l'attendibilità dei reclami nei confronti del professionista o dell'organizzazione o ente attraverso il quale svolge la propria attività professionale.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo garantiscono il necessario supporto per dirimere questioni etiche e di condotta per le quali l'associato chieda guida e consiglio, al fine di assumere le più corrette decisioni relative alla propria condotta professionale.

Tutte le eventuali inosservanze relative al presente Codice di Condotta, con esclusione di quelle afferenti al competente foro giudiziario, saranno valutate dal Comitato Scientifico, che ha il compito dell'istruzione del caso nei termini temporali sopra indicati e dell'accertamento dell'eventuale violazione. In caso di accertata violazione il Comitato Scientifico trasmetterà una relazione al Presidente, il quale in base alla gravità del fatto potrà comminare le seguenti sanzioni:

- Rilasciare un ammonimento o commento disciplinare;
- Sospendere il trasgressore dall'Associazione per la durata massima di un anno, interdicensi dall'uso del nome e del marchio associativo nelle comunicazioni e negli atti inerenti la propria attività professionale;
- Espellere direttamente il trasgressore dall'Associazione secondo le modalità e le procedure previste dallo Statuto dell'Associazione all'art. 11 "Perdita del diritto alla qualifica di Socio".

10. Modifiche e Integrazioni

Il presente *Codice di Condotta* potrà essere soggetto ad aggiornamenti e modifiche, su iniziativa del Consiglio direttivo o proposta del Comitato Scientifico che a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale provvederà a trasmettere una relazione di proposta di modifica al Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica sono approvate mediante delibera dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza semplice dei convenuti regolarmente convocati. L'Associazione Italiana Progettisti Sociali, attraverso i suoi Organi, s'impegna a darne debita e tempestiva comunicazione ai cointeressati.

11. Diffusione e trasparenza

Il presente *Codice di Condotta*, nella sua versione più recente approvata dall'Assemblea dei soci, sarà pubblicato dall'Associazione nel proprio sito internet e reso disponibile senza limitazione a tutti gli utenti, ai sensi dell'art. 4 "Pubblicità delle associazioni professionali" della sopra richiamata Legge 14 gennaio 2013, n. 4.